



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del C.N.VV.F.

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

Al Sig. Dirigente Ufficio del Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Congedi e permessi per dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Nella G.U. n. 171/2025 è stata pubblicata la legge n. 106/2025 - "*Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*".

Il provvedimento introduce novità in materia di tutele per lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

In particolare, l'art. 1 della citata legge riconosce ai dipendenti affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, **un periodo di congedo della durata di 24 mesi (continuativo o frazionato)**.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Il testo di legge precisa che, per poter fruire del “nuovo” congedo, occorrerà prima aver “esaurito” i periodi di congedo riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge.

Nello specifico, infatti, l'art. 1 della L. n. 106/2025 dispone che *il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.*

Il periodo di congedo **non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali** ma resta ferma la possibilità di riscatto attraverso la contribuzione volontaria.

Riguardo alla **documentazione** utile alla richiesta del congedo, il dipendente interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dal medico di medicina generale oppure dal medico specialista di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

La medesima norma prevede che, decorso il periodo di congedo, il dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.

Inoltre, l'art. 2, comma 1, della citata legge introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ulteriori **10 ore annue di permesso** per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, con il riconoscimento dell'intera retribuzione prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Detto beneficio spetta anche ai dipendenti con figlio minore affetto da malattie oncologiche ovvero malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

La Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali è pregata di apportare le conseguenti modifiche all'applicativo SIPEC.

Si prega di voler comunicare quanto sopra al personale in servizio presso codesti Uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE
De Luca